

Obblighi contributivi per gli imprenditori che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

di Marco Vinicio Ferrone

Aumenta il numero dei lavoratori stranieri occupati ma privi di permesso di soggiorno. Dal settore industriale a quello dell'agricoltura per non tralasciare il settore domestico e della cura alla persona, in Italia sono sempre più gli extracomunitari impiegati "in nero" a dispetto della normativa che disciplina l'immigrazione.

I dati del dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes 2008 rilevano che in Italia sono impiegati in maniera irregolare oltre 500 mila stranieri. Un numero enorme che sottintende uno dei principali ostacoli alla crescita socio-economica del Paese perché oltre a favorire l'evasione fiscale e contributiva rappresenta anche una grave minaccia per l'incolumità dei cittadini.

I datori di lavoro ricorrono spesso alla manodopera straniera in quanto da decenni la popolazione autoctona svolge sempre meno lavori di basso profilo come l'operaio o l'assistenza alla cura alla persona. Oltre a questa giustificazione gli stessi datori di lavoro lamentano i tempi eccessivamente dilatati, da parte degli organi coinvolti nella gestione delle pratiche per l'immigrazione, nel concedere il permesso di soggiorno allo straniero. Ai sensi della Legge Bossi-Fini lo Sportello unico per l'immigrazione, organo deputato a rilasciare il nulla osta degli stranieri all'ingresso in Italia per motivi di lavoro, deve rilasciare il provvedimento autorizzatorio entro 20 giorni; tuttavia soprattutto nelle realtà del Nord-est i tempi relativi al rilascio si dilatano, a causa della rilevante carenza di organico che caratterizza gli stessi uffici.

Fatta questa doverosa premessa e al di là delle motivazioni non si può non ricordare che chi impiega lavoratori stranieri in nero e per giunta privi di permesso di soggiorno commette un reato penale punibile *ex art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998* per cui «Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato».

Non solo. Il datore di lavoro che si è avvalso dell'attività di un immigrato "irregolare", oltre a commettere un reato e a subire la relativa sanzione penale, quindi a pagare l'ammenda, è obbligato anche a versare all'Inps i contributi per le retribuzioni dovute.

Tanto è stato chiarito nella sentenza n. 7380/2010 dalla Corte di Cassazione chiamata a dirimere una situazione complessa proprio sulla violazione dell'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998.

Nel caso di specie i giudici hanno respinto il ricorso di un datore di lavoro il quale aveva sostenuto che l'applicabilità, a suo carico, della sanzione penale per aver impiegato un extracomunitario senza permesso di soggiorno lo esonerava dalla relativa obbligazione contributiva in quanto con la citata sanzione penale lo stesso aveva assolto il suo obbligo nei confronti della giustizia e pertanto non era tenuto a versare i contributi all'Inps.

Il quadro normativo e di ragionamento su cui i giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso del ricorrente dimostrandone la sua infondatezza parte dal fatto che se il nostro sistema giuridico permettesse al datore di lavoro di occupare lavoratori extracomunitari sprovvisti di

permesso di soggiorno e dunque in violazione di legge si altererebbero le regole del mercato e della concorrenza, permettendo a chi viola la legge in generale e quella sull'immigrazione in particolare di usufruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quei datori di lavoro che invece osservano scrupolosamente le disposizioni normative. In merito alla duplicità della sanzione rivendicata dal ricorrente la Suprema Corte ha precisato che il pagamento dei contributi non viene a configurarsi come una sanzione ma come un preciso obbligo derivante dal rapporto di lavoro. È il caso di ricordare, a questo proposito, che il rapporto di lavoro scaturisce da un contratto bilaterale, sinallagmatico e oneroso.

Ne discende che avvalendosi della prestazione del lavoratore, se pur in violazione di legge per i motivi sopra esposti, il datore ha l'obbligo di ottemperare i versamenti contributivi all'Inps.

Sul punto la Corte a conferma della sua decisione fa una ulteriore precisazione. Il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, e quindi in violazione dell'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998, è un contratto in violazione di legge ma non comporta il venir meno del diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito. La fattispecie rientra nella previsione dell'art. 2126 c.c. per cui «La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro viene prestato con violazione di norme a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione».

Tuttavia anche in caso di dichiarazione di nullità del contratto ai sensi della citata disposizione normativa non vengono meno gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro verso il lavoratore anche sulla base del principio che l'obbligo contributivo è una conseguenza automatica dell'obbligo retributivo.

Marco Vinicio Ferrone

Funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza.